

Cassazione civile sez. I, 14/12/2025, (ud. 07/10/2025, dep. 14/12/2025), n.32577

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere Rel.

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4429/2025 R.G. proposto da:

Ri.Sa., rappresentata e difesa d dall'avvocato CONTICELLI GUIDO (Omissis)

Ricorrente

Contro

Ve.Iv., rappresentato e difeso dall'avvocato BERNINI MARINA (Omissis)

Controricorrente

nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA, Ve.Sa., Bo.Ma.

Intimati

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51791/2023 depositato il 08/08/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Roma, con decreto n. cronol. 301/2024 pubblicato l'8/8/2024, nella contumacia di Ve.Sa., Bo.Ma., ha respinto il reclamo di Ri.Sa. avverso il decreto cron. n. 4453/2023, depositato il 21 aprile 2023, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva

dichiarato decaduti entrambi i genitori, Ve.Sa. e Ri.Sa., dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Iv. e confermato la nomina del Tutore provvisorio delegato dal Sindaco del Comune di Viterbo e il collocamento del minore presso la struttura terapeutica individuata dal Tutore e dal Servizio sociale e la prosecuzione degli interventi di sostegno e cura attivati in favore del minore medesimo, disponendo che i rapporti tra il minore, i genitori, la nonna materna e paterna venissero regolamentati dal Tutore, in accordo con il responsabile della Struttura terapeutica, nel superiore interesse del minore.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che il procedimento era stato avviato nel luglio 2018 dal P.M.M. su segnalazione del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Carmine" di Viterbo, che evidenziava comportamenti fortemente sessualizzati da parte del minore, il quale presentava anche una disabilità con diagnosi di "ritardo psicomotorio F79", e che il Tribunale, con decreto provvisorio e urgente del 1 febbraio 2019, aveva sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e disposto il collocamento del minore in adeguata struttura, mentre, con successivo decreto provvisorio e urgente depositato il 5 giugno 2020, aveva disposto che la ASL di Viterbo, in collaborazione con il Servizio sociale e con il tutore, provvedessero con urgenza al collocamento del minore in adeguata struttura terapeutica, essendo emerso dalla relazione del suddetto Servizio sociale del 17 giugno 2019 che la madre, il padre e la nonna materna - valutati rispettivamente dalla U.O. psicologia dell'Asl di Viterbo, dall'U.O. Salute mentale D.S. 14 di Teano e dal DSM di Viterbo - non risultavano in grado di occuparsi del minore.

La Corte d'Appello respingeva il reclamo della Ri.Sa., la quale lamentava che erroneamente il Tribunale dei Minorenni di Roma l'aveva dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul solo presupposto, ormai venuto meno, della pendenza di un processo penale nei suoi confronti per fatti penalmente rilevanti commessi in danno del minore, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il Tribunale aveva correttamente valutato le circostanze di fatto sottoposte al suo esame, avendo sottolineato che:

- a) molto spesso la madre appariva "non collaborativa con i servizi e con la scuola, ostacolando alcuni interventi, come per esempio l'indagine genetica richiesta dal TSMREE", che non era stato possibile effettuare, in quanto la stessa non si era sottoposta al prelievo del proprio DNA";
- b) all'udienza del 15 gennaio 2018, il Servizio sociale aveva riferito di avere conosciuto la mamma del minore, che, a una prima osservazione, mostrava delle difficoltà cognitive e aveva consigliato di far eseguire una valutazione della signora (oltre che del padre e della nonna materna);
- c) dalla relazione di aggiornamento del Servizio sociale, inviata il 22 marzo 2024, emergeva che, all'esito dell'ultima visita medico legale effettuata il 22 novembre 2022, il minore risultava affetto da "... Disturbo reattivo dell'attaccamento, disturbo oppositivo - provocatorio, disturbo dell'attività e dell'attenzione con comportamenti disfunzionali ed agiti aggressivi

auto ed eterodiretti, in terapia psicofarmacologica continua (Risperdal, Depakin, Talofen) in quadro di pregresso ritardo psicomotorio";

d) il Servizio sociale, sempre nell'indicata relazione di aggiornamento, aveva riferito che " ... entrambi i genitori sembrano non essere consapevoli delle reali difficoltà del figlio. La madre (...) ha ritardato di 9 mesi la valutazione del bambino e non lo accompagnava regolarmente alle sedute riabilitative..." e la stessa madre era risultata essere "...persona immatura e mostra di avere una personalità sottomessa alla madre che gestisce completamente la quotidianità della figlia (e del nipote fintanto che questi è stato a casa con loro)", non risultava essersi mai affrancata dal ruolo di figlia e non aveva mai intrapreso un percorso di autonomia personale ed economica, rappresentando la figura della nonna materna, la quale manifesta nei confronti della figlia una personalità predominante ed è stata molto presente nei primi anni di vita di lv., "vissuti ansiogeni che spaventavano il bambino (l'uomo morto/attaccapanni, le stanze chiuse, le ossessioni per la pulizia, per la muffa)";

e) il bambino presentava "una diagnosi piuttosto importante con manifestazione di comportamenti disfunzionali ed agiti aggressivi auto ed eterodiretti, che, pur diminuiti nel tempo, persistono tutt'ora e necessita della presenza costante di un operatore, di supporti specializzati e terapia farmacologica", era stato ricoverato per oltre tre anni in un Centro Terapeutico specialistico dove aveva ricevuto assistenza, supporto riabilitativo e contenimento, ma non ha avuto la possibilità di sperimentarsi nel mondo esterno, per esempio con la frequenza della scuola o le uscite con i familiari e i genitori, ciascuno per il proprio vissuto, non appaiono in grado di potersi prendere cura del bambino, non essendo consapevoli delle reali problematiche di lv. e delle difficoltà nella sua gestione quotidiana.

La consulente incaricata di vagliare le competenze genitoriali della Ri.Sa. aveva affermato che "...in conclusione ... la signora Ri.Sa. Sara non abbia la capacità di riconoscere i bisogni del figlio minore e di darne contenimento, risulta carente della possibilità di sostenere lo stesso e non appare in grado di rispettarlo e riconoscerlo come portatore di diritti propri.

Sembra che non si sia costituito uno spazio mentale all'interno del quale sia presente la capacità di usare gli aspetti adulti della mente riconoscendo cioè gli interessi e i bisogni del bambino, non essendo riuscita a rendersi consapevole delle fragilità e delle problematiche che lo riguardano. ...", non ha ancora intrapreso alcun percorso di sostegno. Inoltre, il tutore del minore aveva evidenziato come lo stesso, solo dopo l'inserimento in struttura, aveva visto migliorare la sua situazione (pur con tutti i limiti legati alle patologie da cui il minore è affetto), il che rendeva evidente che il contesto familiare in cui lv. era vissuto per tanto tempo non fosse stato di aiuto per le sue problematiche psicopatologiche.

Di conseguenza, emergeva dalla compiuta istruttoria una persistente e grave inadeguatezza della madre che, all'evidenza, non possiede quelle specifiche competenze necessarie per accudire un minore con bisogni così particolari come lv., proprio a causa delle sue molteplici patologie, cosicché doveva essere confermata la decadenza della madre dalla responsabilità

genitoriale, nell'interesse preminente del minore a crescere in un ambiente che sia in grado non solo di apprestare i trattamenti sanitari necessari a trattare le patologie da cui è affetto.

Avverso la suddetta pronuncia, Ri.Sa. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/2/25, affidato a unico motivo, nei confronti di Avv.to Graziana Papa, in qualità di tutore del minore Iv. Ve.Sa. (che resiste con controricorso) e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e di Ve.Sa., Bo.Ma. (i quali non svolgono difesa).

Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria (il tutore deposita delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, premessa l'ammissibilità del presente ricorso, stando al costante orientamento della Suprema Corte adita (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 19/03/2024 n. 7311), perché il provvedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale dei minorenni, avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli, anche nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. 149/2022, "ha carattere decisivo e definitivo, in quanto incide su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale", lamenta, con unico motivo, la violazione di legge con particolare riferimento all'art. 330 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), non risultando in alcun modo sussistenti i presupposti che, ai sensi di quest'ultima disposizione, legittimano l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La ricorrente, anche in memoria, assume che si sarebbe dovuto dare giusto rilievo alla sentenza assolutoria emessa dal Tribunale penale di Viterbo, passata in giudicato, con la quale è stata esclusa, nel procedimento a carico della ricorrente, con la formula "per non aver commesso il fatto", l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609-quinquies c.p.: questo fatto priverebbe di ogni fondamento l'assunto principale su cui si basava la decisione di sospensione e poi di decadenza della responsabilità genitoriale, avendo invece la Corte di Appello di Roma, pur apparentemente prendendo atto della sentenza assolutoria, comunque ritenuto la "persistente e grave inadeguatezza della madre", sulla base di un presunto atteggiamento "scarsamente collaborativo" e "immature".

Ai fini del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale esercitata sul figlio minore è necessario il previo accertamento giudiziale degli effetti gravemente lesivi che il comportamento del genitore (qualificabile in termini di violazione degli obblighi o abuso dei poteri genitoriali) abbia determinato ai danni del figlio, di talché ove manchi l'uno o l'altro di questi elementi (ovvero la violazione dei doveri e/o l'abuso dei poteri, il pregiudizio grave e il nesso causale che deve necessariamente tra di loro sussistere) il provvedimento decadenziale non può essere pronunciato.

E si richiama una recente pronuncia di questa Corte, con la quale si è affermato che "la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. costituisce una misura estrema che

richiede l'accertamento di specifiche condotte gravemente pregiudizievoli per il minore e non può essere pronunciata sulla base di mere presunzioni o valutazioni astratte. Il provvedimento ablativo deve fondarsi su fatti concreti e su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'inidoneità del genitore a curare gli interessi del figlio, non essendo sufficiente la mera violazione dei doveri genitoriali ma dovendo sussistere un effettivo e grave pregiudizio per il minore" (così Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 24708 del 16/09/2024).

2. La censura è infondata.

La Corte di appello ha esaustivamente e correttamente indicato i presupposti per l'applicazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.330 c.c.

In particolare, quanto al rapporto tra accertamento del giudice penale (nella specie in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 609-quinquies c.p.) e giudizio civile (nella specie nell'ambito di procedimento ex art.330 c.c.), questa Corte, con l'ordinanza n. 24726 del 16 settembre 2024, nell'esaminare anche la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi indicativi delle condotte violente poste in essere dal padre dei minori, ha ribadito che la presunzione d'innocenza (impropriamente richiamata dal giudice di merito) opera esclusivamente in sede penale e che, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile (nella specie si trattava di un procedimento ex art. 333 c.c. volto alla verifica della capacità genitoriale in relazione all'affidamento di un figlio) deve comunque procedere ad una autonoma valutazione dei predetti comportamenti.

Invero, "in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile" (Cass. n. 4595/25 cit.). La sentenza di assoluzione in sede penale ha riguardato una specifica ipotesi delittuosa (corruzione di minorenne), mentre il presente giudizio ha per oggetto l'autonoma verifica dei presupposti di una pronuncia di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale a causa di violazione dei doveri ad essa inerenti, fonte di grave pregiudizio per il minore.

E, nel precedente citato dalla ricorrente (Cass. n. 24708/2024), questa Corte ha soltanto ribadito che "in tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti", cassando, nella specie il decreto impugnato, che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di una tredicenne, senza la necessaria individuazione di condotte malevoli o disfunzionali della donna nei confronti della figlia, ma soltanto di comportamenti ambivalenti o elusivi delle modalità degli incontri protetti.

Orbene, nel caso qui in esame, l'inadeguatezza complessiva della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale nonché la sottrazione della stessa anche a specifici obblighi (es. la

mancata collaborazione con i servizi e con la scuola; l'elusione dell'indagine genetica; il mancato accompagnamento del minore alle sedute riabilitative; la mancata intrapresa di un percorso di sostegno etc.) sono stati evidenziati analiticamente nel provvedimento impugnato.

Quanto al nesso di causalità fra violazioni degli obblighi genitoriali e pregiudizio arrecato al figlio minore, occorre sottolineare che l'art. 330 c.c. non esige che tale nesso venga ravvisato esclusivamente con riferimento a danni già provocati.

Il grave pregiudizio per il figlio ben può essere ritenuto rilevante anche prospetticamente; con riferimento, cioè, alla potenzialità dannosa, per il futuro, delle omissioni, violazioni o trascuranze degli adempimenti legati al ruolo genitoriale (Cass. Sez. I, 12237/2023).

E il pregiudizio per il minore può consistere, altresì, nell'impedire possibili miglioramenti di una situazione di salute pur già compromessa o nel non attivarsi per conseguire un benefico risultato.

Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato ha rilevato correttamente che l'inadempienza della madre ai suoi compiti genitoriali ha impedito e impedisce qualsivoglia miglioramento della condizione del figlio minore. E che un miglioramento, non a caso, si è verificato solo quando lo stesso è stato inserito in apposita struttura, evidentemente così sfuggendo al contesto familiare cui prima apparteneva e nel quale nessun supporto gli veniva fornito dalla madre ricorrente.

Una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore (Cass. Sez. I, 12237/2023), ha quindi condotto ad una valutazione negativa della figura materna, la quale tale progetto non ha mai saputo proporre, probabilmente a causa della inconsapevolezza e della mancata presa di coscienza della reale situazione problematica del figlio, come esattamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a favore dell'Erario, essendo il controricorrente tutore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'Erario, in Euro 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2025.